

(pel tramite dei Ministeri vigilanti), l'Avvocatura Generale dello Stato, l'Ufficio Legislativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti, che avrebbero sicuramente una valenza giuridica più vincolante oltre a non comportare oneri.

Malgrado le osservazioni e le raccomandazioni mosse dalla Corte, si persevera nella condotta, economicamente dannosa per il bilancio della società, di affidare incarichi esterni a costi elevati e con risultati che possono avere una valenza a mero livello di informazione.

Nell'anno 2003 la spesa per consulenze legali, amministrative, tecniche e notarili – rilevate dai dati informatici prelevati dal sistema informativo centrale – si è attestata a € 27.283.948, sensibilmente inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2002 stabilita in € 28.879.752, così suddivise:

N.	Tipologia di consulenza	Anno 2002	Anno 2003	Differenze
1	Tecnica	17.429.018	8.089.392	- 9.339.626
2	Legale	4.186.367	8.718.777	+ 4.532.410
3	Amministrativa	3.585.389	4.887.267	+ 1.301.878
4	Notarile	78.776	255.551	+ 199.775
5	Costi per vertenze legali	3.600.202	5.333.500	+1.733.298
Totali		28.879.752	27.307.487	- 1.572.265

Pertanto, con riferimento all'anno precedente, c'è da rilevare il vertiginoso incremento dei compensi per consulenti legali (più che raddoppiati) e notarili (più che triplicati), ai quali seguono, in misura minore, quelli amministrativi, cui corrisponde la minore spesa (più che dimezzata) sostenuta per i consulenti tecnici.

Il dato confortante della ridotta spesa per i consulenti tecnici è stato ottenuto grazie alla encomiabile attività, svolta dai vertici aziendali, di reperire sul mercato, per essere inseriti nell'organico dell'Ente, professionalità idonee a svolgere compiti istituzionali ai quali l'ANAS è preposta per legge, senza dover ricorrere all'esterno.

b1) Consulenti legali

7.15. Fortemente contrastante con i principi di sana gestione finanziaria è il costante ricorso a consulenti legali esterni, stante il consistente numero di avvocati, collocati alle qualifiche apicali (dirigenti e quadri), di una Consulta Giuridica appositamente costituita e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ciononostante, la spesa per le consulenze legali, nel 2003, è risultata pari ad € 8.718.777, raddoppiando il dato relativo al 2002 (€ 4.186.367).

Ciò nonostante, si continua ad affidare ad un consulente legale esterno incarichi che, nell'anno 2003, hanno comportato, per parcelle presentate, un costo di € 1.419.718,13, leggermente al di sotto di quello registrato nell'anno 2002 che è stato di € 1.488.274,23.

7.16. Con dispositivo 5 dicembre 2003, n. 209, il Presidente-Amministratore dell'ANAS S.p.A. ha nominato l'ennesimo consulente esterno al fine di collaborare e di supportare il Direttore Generale nelle proprie attività istituzionali quali quelle di verifica, coordinamento e monitoraggio per la elaborazione del Piano industriale, del budget, nei processi della neo struttura Service e Patrimonio nonché in quelli della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria.

Anche in questa circostanza, il ricorso al consulente esterno appare ingiustificato dal momento che la struttura aziendale già si avvale delle esperienze di diverse società di consulenza che prestano la loro opera in ogni campo di attività dell'ANAS: consulenze che abbracciano le competenze legali, tecniche, amministrative, finanziarie, fiscali, contabili, di organizzazione, di monitoraggio e di quant'altro possa richiedere una benché minima conoscenza nella specifica materia che, invece,

dovrebbe essere già tesoro del profilo professionale delle risorse umane acquisite nella nuova struttura societaria - e che si continuano ad assumere - senza dover ricorrere, sistematicamente, al mercato esterno con notevole dispendio di risorse economiche.

7.17. Dall'analisi delle scritture contabili si desume che l'ammontare globale (per difetto), della spesa per consulenze, si stabilisce, nel 2003, ad € 27,28 mln., confermando l'andamento ascensionale riscontrato negli anni precedenti (con la sola eccezione dell'anno 2002).

Consulenze ANAS. Comparazione dei costi per gli esercizi dal 1996 al 2003

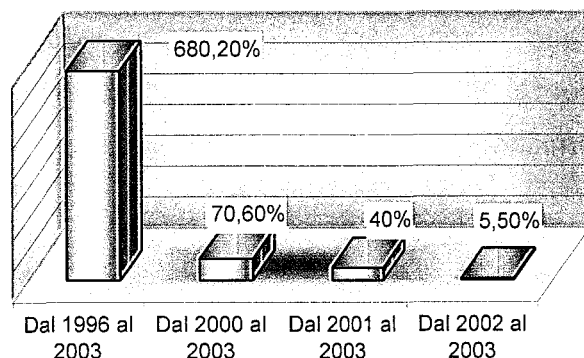
(valori in unità)

Codice	Descrizione	Capitolo	1996	2000	2001	2002	2003	Totale
78.11.01	comp. consulenti tecnici	279-290-294-300-303	2.509.821	11.352.831	14.308.721	17.429.818	8.889.392	53.689.784
78.11.02	rimb.sp.consulenti tecnici	700-727-728-795	62.334					62.334
78.11.11	comp. consulenti amm.	279-290-294-300-303	368.875	583.655	481.107	3.585.389	4.887.267	9.898.293
78.11.12	rimb.sp.consulenti amm.		12.581					12.581
78.11.21	comp. consulenti legali	279-290-294-300-303	60.179	2.504.166	2.088.285	4.186.367	8.718.777	17.552.773
78.11.22	rimb.sp.consulenti legali	451	53.690					53.690
78.11.31	comp. consulenti notari	279-290-300-303-451	31.701	15.174	42.726	78.776	255.012	423.389
78.11.32	rimb.sp.consulenti notari		64					64
78.11.41	costi rimb.sp.verifiche legali	303-451		1.541.579	2.548.904	3.680.202	5.333.500	13.824.185
78.12.00	consulenze ricevute da imprese		365.989					365.989
78.13.00	rimb.sp.consulenze		39.818					39.818
	Totale		3.496.971	15.997.404	19.469.744	28.879.753	27.283.948	95.127.829
	Incremento anno precedente			357,5	21,7	48,3	5,5	
	Incremento Totale 2003/96						600,2	
	Incremento Totale 2002/88						78,6	

Fonte: ANAS. Risultanze sistema informativo G.I.Co.Ge.a.

7.18. Dai dati riportati, si evince che il costo delle consulenze ha conosciuto i seguenti aumenti percentuali:

Variazione del Costo delle Consulenze



Nel budget provvisorio del 2003, la somma prevista per le consulenze esterne ammonta ad € 34 mln.

7.19. L'impostazione della Società contrasta con le reiterate osservazioni delle Autorità governative, nonché con i criteri di previsione del bilancio 2003.

La gestione caratteristica dell'ANAS attiene alla costruzione e manutenzione delle strade nazionali e delle autostrade gestite direttamente. In tale prospettiva, l'ANAS deve dotarsi di personale qualificato ed in caso di carenza dello stesso deve procedere alla sua riqualificazione professionale, nonché, ove del caso, all'assunzione del personale necessario.

In dettaglio, tutte le operazioni tecniche riguardanti le progettazioni e le esecuzioni dei lavori (nuovi e di manutenzione) debbono essere svolte dal personale interno, mentre il ricorso a consulenti esterni deve essere limitato a casi eccezionali congruamente motivati e giustificati.

Nel 2002 e nel 2003, la politica della Società si è collocata in un diverso quadro, procedendo all'esternalizzazione di compiti istituzionali ed intrinsecamente collegati alla gestione caratteristica, senza procedere contestualmente, in 20 mesi di gestione, all'occorrente formazione del personale ovvero al

reclutamento di professionalità necessarie per adempiere i propri compiti.

7.20. Con nota 8 maggio 2003, n. 10936, è stata trasmessa copia della circolare del 6 maggio 2003, n. 2, con la quale si è provveduto ad una sistematizzazione del settore, riservando all'esclusiva competenza del Presidente, ogni decisione di conferimento dell'incarico di consulenza.

Tuttavia, le nuove istruzioni inducono alle seguenti riflessioni:

1. carenza di qualsiasi riferimento all'art. 7, 6° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed ai principi ivi enunciati, sostanzialmente corrispondenti a quelli ripetutamente affermati dalla Corte dei Conti, secondo i quali l'attività di consulenza esterna può aver luogo solamente «determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione» e solamente quando il relativo incarico sia affidato ad «esperti di provata competenza»;
2. contrasto con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, nonché con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, che, come noto, impongono l'espletamento della procedura concorsuale per la scelta dell'appaltatore quando il valore di stima del servizio sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa;
3. mancato richiamo all'osservanza dell'art. 24 legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), secondo il quale: *«Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici [...] per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi [...] espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il*

valore del contratto è superiore a 50.000 euro», con l'obbligo di comunicare alla Corte dei Conti i relativi contratti;

4. *assenza del richiamo all'art. 53, 9° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale: «Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi».*

- 7.21. Si richiama quanto segnalato nel precedente par. 7.17, in ordine al rilevante ammontare globale dei compensi corrisposti ad un consulente legale per il periodo 1996-2003.

b2) Altre consulenze

- 7.22. Quanto alle restanti categorie di consulenze, merita evidenziare come i consulenti tecnici, solitamente incaricati della progettazione delle opere da affidare in appalto, incidano, con un compenso complessivo di € 8.089.392, per circa il 29,6% del totale annuale, decisamente inferiori (50%) alle analoghe risultanze emerse negli esercizi precedenti.

Si segnala inoltre il vertiginoso aumento (oltre 600%) della spesa per i consulenti amministrativi, passata da € 481.107 nell'anno 2001 ad € 3.585.389 nell'anno 2002, a € 4.887.267 nell'anno 2003.

b3) Strata e STB 2001

- 7.23. Al fine di ottenere ulteriori ragguagli In merito agli affidamenti alle due società in argomento, oggetto di relazione della passata gestione 2002, il Magistrato della Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti al Presidente dell'ANAS il quale per tutta risposta ha

trasMESSO una copia della nota 16 febbraio 2004, n. 348, a firma del Direttore Generale, diretta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta alla nota n. 3214 del febbraio 2004, del Ministero stesso.

Il contenuto della nota di risposta si può sintetizzare nei seguenti punti:

- 1) si afferma che superata la fase di transizione del biennio 2002-2003 si provvederà a comprimere il fenomeno delle consulenze esterne;
- 2) per l'affidamento dei servizi alle società STRATA e STB 2001 non sono state rispettate le normative nazionali e comunitarie in quanto per l'affidamento dei servizi in materia legale non sono richieste le formalità di gara pubblica;
- 3) non si è verificata duplicazione dei costi (nell'affidare lo stesso incarico a due società) in quanto le pratiche sono state suddivise in uguale misura ai due affidatari;
- 4) i presupposti per l'affidamento agli esterni dell'incarico sono da ricercarsi sostanzialmente nel voluminoso contenzioso (circa 11.800 controversie) e dalla mancata applicazione delle strutture interne assorbite a raggiungere finalità per incrementare l'attività operativa dell'ANAS;
- 5) alla data di risposta della nota diretta al Ministero vigilante le società in argomento avevano restituito circa 2000 pratiche con le proprie valutazioni.

In merito a quanto rappresentato, la Corte formula le seguenti osservazioni:

- per quanto concerne il punto 1) la promessa di «comprimere» il fenomeno delle consulenze è di per sé segno di ammissione che gli affidamenti degli incarichi tutti sono riconosciuti eccessivi;

Si consideri che l'originario contratto, stipulato con le due società in argomento, prevedeva un corrispettivo di

complessivi € 36 milioni, successivamente ridotti, con atto novativo, a € 8 milioni (4 per ogni società) che corrispondono a circa il 30% della spesa sostenuta, dall'ANAS S.p.A., per tutte le consulenze (legali, amministrative, tecniche) dell'anno 2003, attestatesi a oltre 27 milioni di euro. (vedi paragrafo 7.20);

- per quanto riguarda il punto 2) la Corte deve osservare la mancata presentazione dei documenti – malgrado siano stati richiesti formalmente – attestanti i criteri di selezione dei concorrenti, nonché la mancata applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 157/1995 in materia di appalti pubblici di servizi. Inoltre non è stato osservato il disposto dell'art. 24 della legge n.289/2002, che prevede la comunicazione alla Corte dei Conti di tutti i contratti stipulati a trattativa privata di importo pari o superiore a € 50.000;
- in merito al punto 3) la Corte osserva che nel criterio, in base al quale sono state equamente ripartite il numero delle pratiche alle due società affidatarie del servizio, possono ricorrere gli estremi del «frazionamento dell'appalto», vietato dalle vigenti legislazioni, trattandosi, nella fattispecie, di servizi aventi natura unitaria omogenea ed uniforme, destinato a fornire un «giudizio» sull'esito finale di un contenzioso in essere
- per quanto concerne il punto 4) occorre rilevare che sarebbe stato sufficiente, per addivenire ai risultati di valutazioni, affidare la gestione dell'analisi del contenzioso all'attuale schieramento di circa 40 avvocati, posto in essere dall'ANAS, per costituire gli Uffici legali – centrali e periferici –, oltretutto con una forte economia di spesa;
- infine, per quanto concerne il punto 5) in esame, si fa rilevare, brevemente, che il tempo necessario ai due appaltatori per portare a termine l'esame dei circa 12.000

documenti, dovrebbe essere di circa 6 anni, se si considera che, in un anno di lavoro, sono state prodotte circa 2.000 valutazioni su altrettanti documenti;

- di conseguenza appare ragionevole prevedere che il costo degli 8 milioni di euro dovuto per ogni anno di attività, raggiungerà la considerevole cifra di 48 milioni di euro, di gran lunga superiore ai 36 milioni di euro previsti dagli originari contratti sottoscritti in data 25 febbraio 2003.

b4) Business & Communication

7.24. Nel richiamare quanto segnalato al par. 4.16, in ordine al conferimento dell'incarico, si fa presente che, secondo quanto precisato dall'ANAS, esso mira a fornire adeguata assistenza, in materia societaria e fiscale, agli uffici operativi della struttura aziendale. Di conseguenza, è stato sottoscritto, in data 31 ottobre 2002, un contratto di collaborazione con la s.r.l. Business & Communication della durata di un anno rinnovabile tacitamente per sei mesi salvo preventiva disdetta.

L'importo del corrispettivo della prestazione è fissato in € 192.000,00 + IVA annue con decorrenza 1° novembre 2002.

Da accertamenti eseguiti sul sito informatico di contabilità, sull'ennesima società di consulenza, si è rilevato che risultano presentate all'incasso n. 4 fatture relative al periodo novembre 2002 – ottobre 2003 per complessive € 230.400,00 pari al corrispettivo annuo stabilito per la prestazione (€ 192.000,00) + IVA 20%.

Tali pagamenti sono stati eseguiti dalla struttura dirigenziale autonoma, coesistente presso la Segreteria del Consiglio di amministrazione, appositamente istituita, dal Presidente dell'ANAS, con ordine di servizio n. 41 del 28 maggio 2003, come riferito al par. 4.

Non risulta che sia stata data disdetta dell'incarico; è da ritenere, pertanto, che quest'ultimo sia stato rinnovato per un semestre, per la corrispondente somma di € 96.000,00 (50% di 192.000,00) che sommate a € 192.000,00, l'incarico viene ad elevarsi a € 288.000,00 + IVA.

Al riguardo occorre rilevare come tale affidamento non abbia rispettato la normativa comunitaria, recepita nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per le prestazioni di servizi di importo pari o superiore a € 200.000,00.

Non risulta, da interrogazioni eseguite in data 19 febbraio 2004, sul sito informatico contabile, che i pagamenti dei corrispettivi siano stati riportati nei registri contabili malgrado si riferiscono all'esercizio 2003.

b5) Centro Ricerche FIAT

7.25. In data 19 giugno 2003, l'ANAS ha approvato lo schema di accordo con il Centro Ricerche FIAT, avente ad oggetto «servizi di ricerca e sviluppo di sistemi di sicurezza della circolazione stradale e autostradale in caso di nebbia o di altri agenti atmosferici».

Il compenso per l'integrale esecuzione dei servizi previsti dall'accordo è stato liquidato in via forfettaria, nella somma onnicomprensiva ed immodificabile di € 4.969.600,00.

Merita segnalare che, in data 1 luglio 2003, l'ANAS ha esposto ai funzionari competenti della Commissione CE i contenuti e le finalità dell'accordo in questione, al fine di valutare la possibilità di ottenere finanziamenti europei.

Infine, si rileva che l'affidamento a trattativa privata dei relativi servizi appare conforme al diritto europeo ed alla legislazione nazionale di recepimento, dal momento che l'ANAS, come espressamente previsto nelle premesse dell'accordo, intende

condividere i risultati della ricerca con altri enti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero (art. 1, lett. a, IX, Dir. 92/50 CEE ed art. 5, lett. f., D.Lgs. 30 marzo 1995, n. 157).

B6) Servizio di assistenza professionale per la trasformazione dell'ANAS in S.p.A.

7.26. In data 12 marzo 2003, l'ANAS ha pubblicato il bando di gara relativo alla «realizzazione di un servizio di assistenza professionale per l'organizzazione e l'implementazione delle attività relative alla trasformazione dell'ANAS in S.p.A.». L'importo complessivo, al netto di IVA ed oneri di legge, è stimato in € 4.000.000,00.

La Corte manifesta riserve sull'iniziativa assunta dalla Società, mirante ad esternalizzare compiti istituzionalmente demandati al personale ANAS (art. 3 Capitolato d'oneri), stabilizzando così una prassi, quella del ricorso a consulenti esterni, che deve rivestire carattere di eccezionalità, preventiva determinazione dell'oggetto e contenimento temporale.

Tale iniziativa comporta, inoltre, una duplicazione di incarichi e delle relative spese, dal momento che la Società ha in corso, al momento, diversi rapporti contrattuali con consulenti esterni, attinenti molte delle aree di interesse aziendale (contabilità e formazione dei bilanci, organizzazione aziendale, fisco, revisione e certificazione del bilancio, patrimonio).

c) Notazioni finali

7.27. La Corte deve reiterare che la gestione del personale, nel 2002, ha presentato molteplici criticità, pregiudizievoli per l'inquadramento delle risorse umane in un regime aziendalistico. E' stata ampiamente illustrata e comprovata la non rispondenza

della gestione delle risorse umane ai principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia), a causa sia della ridondanza del personale sia della sua scarsa produttività ed inadeguata professionalità.

Il ricorso alle consulenze non appare giustificato, specie per quanto attiene al consulente legale con contratto a tempo indeterminato, cui è stato corrisposto, nel 2003 – secondo gli accantonamenti per difetto – un importo complessivo di € 1.419.724,99, pari al 16,28% della spesa complessiva per le consulenze legali per svolgere un'attività sostanzialmente istituzionale, in presenza di un consistente Ufficio Legale e del ricorso all'Avvocatura dello Stato.

L'impiego di 6 società di consulenza nel settore contabile sembra costituire una evidente disfunzione.

Infine, l'ANAS, nel settore in questione, ha improntato la propria azione in contrasto con le direttive governative, senza peraltro ottenere alcun vantaggio in termini di proficuità della gestione.

8. CONTENZIOSO

a) «Criticità» rilevate

8.1 La Corte, nella precedente Relazione (Cfr. par. 8.1 e 8.2, Relazione 2002), ebbe ad illustrare compiutamente il quadro sistematico interessante il contenzioso dell'ANAS, segnalando alcune «criticità» alle quali non è stato posto rimedio nel 2003 ⁽¹⁾.

8.2 Nel richiamare i rilievi critici formulati al par. 7.23, in ordine ai contratti di mappatura del contenzioso stipulati con le società STRATA S.p.A. e S.T.B. 2001 ⁽²⁾, si evidenzia che la situazione amministrativa riguardante la definizione del contenzioso è di estrema criticità e non potrà essere eliminata senza una rimodulazione delle procedure aziendali e della struttura dell'Ufficio Legale, le quali, allo stato, danno luogo alle seguenti

⁽¹⁾ Le «criticità» già rappresentate dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per gli esercizi 1998-2000, in materia di contenzioso, continuano a perdurare, non essendo intervenuta alcuna azione correttiva.

Esse possono essere così sintetizzate:

- esistenza di un ponderoso volume finanziario, valutato dall'Ente in £. 3.486 mld, di cui £. 1.246 mld per oneri riconducibili al contenzioso in materia di «autostrade e trafori»;
- mancato rispetto dell'obbligo previsto dal contratto di programma di riferire semestralmente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sul contenzioso in atto;
- inappropriato monitoraggio del settore da parte dell'Ufficio di controllo interno, il quale, pur avendo proceduto ad analizzare la situazione, ha prodotto una relazione che viene allegata in cui da un lato non è possibile rilevare nella sua interezza i principali connotati gestionali e che d'altro canto risulta essere sottoscritto – a cagione della loro fattiva partecipazione al monitoraggio – anche dai responsabili della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria – che ha provveduto ad illustrare il «report» al Consiglio (riunione del 15 maggio 2000) e all'Ufficio Legale;
- mancanza di un'analisi e delle correlative valutazioni del fenomeno da parte del C.R.;
- mancanza, a quanto consta, di interventi correttivi da parte dell'Amministratore e del Consiglio;
- inaffidabilità dei dati finanziari come sopra specificati, sia per l'incompletezza dei rilevamenti contabili, non essendo stati ricompresi gli «oneri» connessi con le «riserve» formulate dalle imprese nel corso dei lavori al pari delle «contestazioni in fieri» esistenti negli altri settori operativi (personale, concessioni di uso dei beni dell'azienda, ecc.) così come del «contenzioso in fieri», derivante dall'applicazione della procedura prevista dall'art. 31bis della legge 2 giugno 1995, n. 216.

⁽²⁾ Cfr. nota del 25 giugno 2003, n. 4154, in cui viene precisata la necessità del ricorso al professionista esterno per «assistere l'ufficio nella definizione degli accordi aggiuntivi e modificativi» ai contratti in esame.

gravi «criticità», che compromettono l'incisività di ogni azione, ivi compreso il ricorso all'esterno, ove non si proceda alla riforma della struttura interna:

1. inesistenza di un rilevamento di tutte le controversie, nel senso della loro valutazione e definizione, malgrado l'esistenza di un Ufficio Legale particolarmente attrezzato e di altri legali distaccati presso gli uffici territoriali;
2. inidoneità della struttura a svolgere il suddetto rilevamento, dimostrato dal ricorso ad operatori esterni, con costi elevati;
3. scelta dei due operatori al di fuori delle procedure previste dalle direttive europee applicabili anche al caso in esame;
4. inidoneità dell'Ufficio Legale di fornire al «vertice» gli elementi di condotta e di azione, nonché di provvedere alla stesura e ridefinizione dei suddetti contratti, come riconosciuto dallo stesso Ufficio;
5. eccessivo, se non totale, ricorso agli arbitrati, in luogo della competente Autorità giurisdizionale.

b) La direttiva ministeriale

- 8.3. L'Autorità Vigilante, nel quadro dell'accordo di programma, ha imposto all'ANAS di comunicare, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine al contenzioso aziendale: e ciò al fine di conoscere le eventuali patologie riscontrate nell'attività operativa, per valutarne le cause e, se del caso, adottare le misure correttive.

Tale obbligo non è stato mai rispettato.

Detto inadempimento è stato ancora una volta sottolineato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota del 4 marzo 2003, n. 224/CD, con la quale approva sia il bilancio di previsione che il bilancio consuntivo dell'anno 2001, ha rappresentato la permanenza dell'inadempimento dell'ANAS

«circa l'obbligo di comunicazioni semestrali a questo Dicastero in relazione allo stato del contenzioso».

Al momento, risulta estremamente difficile, stante la confusione contabile esistente in tale settore, non solo la rilevazione dal bilancio dei costi sopportati a tal fine, ma ancor più le controversie pendenti, le quali – salvo casi particolari – sfoceranno in oneri finanziari da porre a carico della Società.

Infatti, l'ANAS non è in grado di analizzare e quantificare l'entità del contenzioso pendente: e ciò malgrado i rilievi formulati dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti.

c) Istruttoria in corso

8.4. Nell'intento di acquisire ulteriori elementi per un'esaustiva analisi, la Corte ha avviato un'apposita istruttoria, invitando l'ANAS a far conoscere:

- entità, qualifica, costo, mansioni effettivamente svolte, indicazione delle giornate lavorative per anno del personale addetto al contenzioso contabile in tutte le sue fasi suindicate (origini, trattazione e conclusione);
- indicazioni delle misure da adottare nei diversi settori per la riconduzione alla «normalità» del fenomeno;
- illustrazione delle diverse modalità conclusive per l'eliminazione del contenzioso, con particolare riguardo allo stato del contenzioso in tutte le sue forme (art. 31bis; arbitrati; contenzioso arbitrale giudiziale, riserve, ecc.).

La Società ha fornito gli elementi giustificativi delle spese, ma nulla ha detto in ordine agli «oneri latenti» connessi con tutte le manifestazioni contestative di valenza economico-finanziaria, per cui allo stato non è dato conoscere l'incidenza gravante sull'ANAS negli esercizi futuri.

d) Vertenze

8.5. Con nota 14 maggio 2004, n. 3496, l'Ufficio Legale della Direzione Generale ha trasmesso una situazione riepilogativa relativa al contenzioso passivo pendente contro l'ANAS nell'anno 2003.

In essa si rileva che il totale dei procedimenti pendenti sono 9.689 a cui corrisponde un petitum di € 3.786.129.602,79.

Le vertenze più onerose sia in ordine alla quantità numerica che all'onere economico da affrontare in caso di soccombenza, è rappresentato dal «contenzioso lavori» per le ormai consolidate cause relative a: impugnative in sede di gara, stipula dei contratti, riserve in corso d'opera, indennità di esproprio, danni per lavori, ecc.

Su un totale di 9.689 procedimenti, il contenzioso lavori ne assorbe ben 4.313 (il 44,51%) per un costo (petitum) di € 3.241.742.189,38 che rappresentano quasi il 86% del totale dell'intero contenzioso.

Si riporta il quadro schematico dei procedimenti pendenti.

Oggetto del contenzioso	N.	Petitum
Giuslavoristico - Sindacale	597	10.769.843,75
Patrimoniale – Concessioni – Contravvenzioni Codice della Strada	1.359	312.622.108,40
Responsabilità civile e assicurativo	3.420	220.995.461,26
Lavori –Gare – Contratti – Riserve – Espropri ecc.	4.313	3.241.742.189,38
TOTALE	9.689	3.786.129.602,79

e) Le evidenze finanziarie

8.6. Sul piano sistematico, le tipologie del contenzioso si possono così identificare:

- personale: vertenze riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti (di scarso rilievo);
- responsabilità civile: danni riconducibili alla gestione delle strade, parzialmente coperti da polizza assicurativa;